

BANDI E ORDINI LX - 11 GIUGNO 1760

Sua Maestà Imperiale persuasa dalle nuove rimostranze fatteli dai Procacci di Roma, e di Venezia sopra l'inefficacia del precedente Regolamento del dì 9. Gennajo prossimo passato, Volendo maggiormente provvedere ai pregiudizj, che i medesimi risentono intorno alla Privativa già ad essi accordata di condurre i Passeggieri nell'occasione dei rispettivi loro Viaggi,

Ordina, e Comanda che in avvenire nessun Vetturino, Oste, Presta-Cavalli, o chicchessia altri ardisca sotto verun pretesto di noleggiare Passeggieri, o dar Cavalli a Vettura ai Forestieri, ed a chiunque altro che da Firenze prenda a fare, o proseguire il Viaggio alla volta di Roma, di Bologna, e di Venezia, dalla mezza notte del Venerdì, entrando il Sabato, fino a dopo il mezzo giorno del Lunedì susseguente di ciascuna Settimana, restando da S.M.Imp. riservata, ed accordata ai soli Procacci di Roma, e di Venezia la Privativa di noleggiare, levare, e condurre a loro conto i Passeggieri, ed altri per i Luoghi predetti nei giorni di Sabato, Domenica, e Lunedì, misurati, e presi nel modo, e termini sopra indicati: Perciò in questa parte Revoca, e Riforma il disposto nel Motuproprio del dì 9. Gennaio del presente Anno 1760, qual Motuproprio però Vuole che nelle altri parti sia esattamente osservato, poichè nuovamente Dichiara che negli altri restanti giorni della Settimana fuori dei tempi, e giorni qui sopra divisati, sarà lecito, e permesso ai Vetturini, Osti, Presta-Cavalli, ed altri il poter non solo dar Cavalli a Vettura, ma il noleggiare altresì, e condurre a proprie spese i Passeggeri, ed altri, ove e come più loro piaccia, non ostante il disposto in contrario nell'universale Regolamento de' 16. Giugno 1746 all'Articolo quarto, cui in quest'unica parte rimane derogato.

Chiunque contravverrà a quanto sopra viene ordinato, incorrerà irremissibilmente nella pena di Scudi cinquanta, da applicarsi per un terzo al Fisco, per un terzo ai Procacci che ne risentiranno il danno, e per l'altro terzo all'Accusatore segreto, o palese; E la Camera Gran-Ducale conoscerà di tali Trasgressioni, quali per essere talvolta di loro natura difficili a provarsi, saranno perciò bastanti a convincere i Trasgressori quelle prove privilegiate, e minori, che sono reputate sufficienti negli altri casi di difficile prova. Non ostante &c. Fatto in Firenze li undici Giugno 1760.

MARCHESE BOTTA ADORNO

Guadagni Segretario